



**COMUNE DI MUSSOMELI**

*(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)*

*Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111*

*PEC: comunemussomeli@legalmail.it*

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 37 del reg. gen.**

**Data 19-07-2024**

**OGGETTO:**

**Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 18:55 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

NIGRELLI Gianluca	P	Morreale Rosalia	P
SCHIFANO Giuseppina	P	Vullo Vincenzo Domenico	P
LO CONTE Sebastiano Domenico	P	MINGOIA Salvina	P
VALENZA Jessica	P	MUNI' Vincenzo	P
MISURACA Calogero	A	MANTIO Maria Giuseppina	A
SORCE Adriana	A	COSTANZO Eugenia	A
SCIARRINO Saverio Cristiano	A	Mancino Ruggero Francesco	P
CASTIGLIONE Salvatore	P	CASTIGLIONE Silvana	A

Con la partecipazione del V. Segretario Generale, Antonina CORDARO

## SOGGETTO PROPONENTE

<b>AREA FINANZIARIA</b>  <b>MARIA VINCENZA DILENA</b>  <b>Data 28-06-2024</b>	<b>PROPONENTE</b>  <b>CONSIGLIERE/RESP.AREA</b>  <b>CATANIA Giuseppe Sebastiano</b>  <b>Data 28-06-2024</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Premesso che:**

-con deliberazione C.C. n.33 del 07/07/2016, esecutiva il 25 luglio 2016, ad oggetto "Deliberazione della Sezione controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana n.51/2016 PRSP del 28 gennaio 2016. Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni" è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Mussomeli;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2017, ai sensi di quanto previsto dall'art. 259 del D.Lgs 267/2000, è stata approvata l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018, il DUP ed i relativi allegati;
- che nella seduta del 14.11.2017, il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 62, avente ad oggetto: Presa d'atto decreto del Ministero dell'Interno n. 099124 del 3.10.2017. Bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018. Approvazione.
- con propria deliberazione, n. 15 del 21.06.2021, la Commissione straordinaria di liquidazione ha approvato il rendiconto della gestione di cui all'art. 256, c. 6 e seguenti, del Dlgs 267/2000 e smi e la cessazione dell'attività dell'OSL e del dissesto finanziario del comune di Mussomeli con il parere di riscontro del collegio dei revisori dei conti, previsto dall'art. 256, comma 11, del TUEL, acquisito in data 29.06.2021, prot. 13739;

### **Rilevato che :**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 25.10.2018 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 09.07.2019 è stato approvato il Rendiconto dell'Esercizio finanziario 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12.09.2019 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 19.11.2019 avente ad oggetto la presa d'atto di approvazione del PEG 2018/2020;
- con la Deliberazione C.C. n.23 del 30.06.2020 è stato approvato il Rendiconto per l'anno 2017;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 29.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021: approvazione ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
- con delibera di C.C. n. 63 del 14.12.2021 è stato approvato il Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2018;
- con delibera di C.C. n. 9 del 24.02.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2020/2022;
- con delibera di C.C. n.10 del 24.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs.n.118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con delibera di C.C. n. 31 del 14/07/2022 è stato approvato il Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2019;
- con delibera di C.C. n. 41 del 28/10/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario

2021/2023;

- con delibera di C.C. n. 30 del 01/08/2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;
- con delibera di C.C. n. 6 del 15/03/2024 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021;
- con delibera di C.C. n. 27 del 17/05/2024 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel

contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29 aprile 2022 con la quale è stata deliberata la "Presa d'atto del Piano Economico Finanziario 2022 per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti" ;

**CONSIDERATO** che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *"nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti"* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, *"le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*.

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF (presa d'atto C.C. n. 22 del 29.04.2022);

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo  
D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le

utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

**RIBADITO** che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

**VISTE**, per quanto di competenza le deliberazioni ARERA N. 1/2023, n.386/2023, n. 389/2023;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della procedura di validazione del PEF 2024 di cui alla delibera del Consiglio Comunale in pari data del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che, per il Comune di Mussomeli:

- il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 1.312.462,00 di cui € 1.130.810,00 per costi variabili ed € 181.652,00 per costi fissi e che tale importo include, quali componenti a valle del PEF, l'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ;
- il nuovo MTR ha portato ad una redistribuzione tra costi fissi e costi variabili che a sua volta ha imposto una diversa ripartizione degli stessi tra le diverse classi di nuclei familiari, al fine del contenimento delle tariffe per tutte le classi di contribuenti;
- prendendo a base di riferimento la superficie media delle abitazioni per classi di nuclei familiari, per il corrente anno 2024, si riscontrano i seguenti dati:

Famiglie	N° Utenza	Totale Mq	%	Superficie Media
1 componente	1331	190.514	28.3%	143
2 componenti	1664	283.827	34.9%	173
3 componenti	861	149.172	18.3%	173
4 componenti	708	120.960	15%	171
5 componenti	138	22.658	2,9%	164

6 componenti	27	4.118	0.6%	153
	4.709	771.249	100%	164

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui agli allegati "A" della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

**CONSIDERATO** che il regolamento comunale prevede agevolazioni che comportano un minor gettito stimato in € **95.136,00** ripartito su tutta la platea dei contribuenti;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**ATTESO** che la Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica

e parere favorevole di regolarità contabile;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, occorre acquisire il parere del Collegio dei Revisori;

**VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

**VISTA** la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come integrato e modificato dal D.lgs 118/2011;

**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

### **PROPONE**

- a) **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2024, come da tabelle allegate (allegati A);
- c) **DI DARE ATTO**: che le tariffe proposte di cui al punto precedente assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano economico finanziario 2024, di cui alla delibera del Consiglio Comunale di pari data del presente provvedimento, che ammonta ad € **1.312.462,00** di cui € 1.130.810,00 per costi variabili ed € 181.652,00 per costi fissi;
- d) **DATO ATTO, altresì, che:**
  - sull'importo delle tariffe, come sopra determinato dev'essere calcolato e l'importo TEFA, confermato per il corrente anno dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nella misura del 5%. Gli importi dovuti a titolo di TEFA, individuati nell'avviso di pagamento predisposto dall'ente, dovranno essere versati dai contribuenti, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con risoluzione n. 5/E/2021;
  - ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
- e) **DI DARE ATTO**, ancora, che:
  - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale, per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2024 in € 95.136,00 trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
  - distintamente, le utenze domestiche e non domestiche potranno beneficiare di agevolazioni e riduzioni previste per l'anno corrente dalla normativa statale o regionale

in proporzione alle risorse effettivamente trasferite;

f) **DI STABILIRE** che per il corrente anno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, la scadenza delle rate di pagamento della TARI 2024, sono le seguenti:

- **31 Agosto 2024** – **40% della tassa dovuta**
- **31 Ottobre 2024** – **30% della tassa dovuta**
- **31 Dicembre 2024** – **30% della tassa dovuta**

L'importo dovuto potrà essere versato dai contribuenti in unica soluzione con scadenza 31 Agosto 2024.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione entro il mese di dicembre o trasmessi con l'avviso di pagamento relativo all'anno successivo;

g) **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

h) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di procedere tempestivamente con gli adempimenti finalizzati alla riscossione della TARI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI  
(Rag. Maria Vincenza Dilena)

### **Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.**

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)Addì, 08-07-2024

Il responsabile dell'Area  
*DOTT.SSA Maria Vincenza CASTIGLIONE*

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**Addì, 08-07-2024

Il responsabile dell'Area  
*DOTT.SSA Maria Vincenza CASTIGLIONE*

**CONSIGLIO COMUNALE del 19 luglio 2024, ore 18,55 - CC 37/ 2024/Seduta ordinaria, di prosecuzione.**

**OGGETTO:** *Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024.*

/Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta/.

**IL PRESIDENTE**, in prosecuzione, passa alla trattazione del punto posto al n. 4 dell'o.d.g. concernente l'oggetto. Dichiara che l'argomento è stato pienamente trattato nel punto precedente relativo alla presa d'atto del PEF e verificato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto

Con votazione palese, per appello nominale, la proposta di "*Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024*" viene approvata con n. 8 voti favorevoli (*Schifano Giuseppina, Lo Conte Sebastiano, Valenza Jessica, Nigrelli Gianluca, Castiglione Salvatore, Morreale Rosalia, Vullo Vincenzo Domenico, Mingoia Salvina*)

n. 0 astenuti;

n. 2 contrari, *Muni Vincenzo e Mancino Ruggero Francesco*

n. 6 assenti (*Misuraca Calogero, Sorce Adriana, Sciarrino Saverio Cristiano, Mantio Maria Giuseppina, Costanzo Eugenia e Castiglione Silvana*).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione: "*Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024*";

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa resi, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori così come da verbale n. 16 del 11 luglio 2024, prot. n. 13055 dell'11.07.2024;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di approvazione;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra l'altro, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** l'art. 184 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

**VISTO** l'esito unanime favorevole della votazione;

**VISTO** lo Statuto comunale vigente;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

## **DELIBERA**

- **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2024, come da tabelle allegate (allegati A);
- **DI DARE ATTO:** che le tariffe proposte di cui al punto precedente assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano economico finanziario 2024, di cui alla delibera del Consiglio Comunale di pari data del presente provvedimento, che ammonta ad **€ 1.312.462,00** di cui € 1.130.810,00 per costi variabili ed € 181.652,00 per costi fissi;

- **DATO ATTO, altresì, che:**

- sull'importo delle tariffe, come sopra determinato dev'essere calcolato e l'importo TEFA , confermato per il corrente anno dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nella misura del 5%. Gli importi dovuti a titolo di TEFA, individuati nell'avviso di pagamento predisposto dall'ente, dovranno essere versati dai contribuenti, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con risoluzione n. 5/E/2021;

- ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

- **DI DARE ATTO**, ancora, che:

- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale, per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2024 in € 95.136,00 trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

- distintamente, le utenze domestiche e non domestiche potranno beneficiare di agevolazioni e riduzioni previste per l'anno corrente dalla normativa statale o regionale in proporzione alle risorse effettivamente trasferite;

- **DI STABILIRE** che per il corrente anno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, la scadenza delle rate di pagamento della TARI 2024, sono le seguenti:

- **31 Agosto 2024** – **40% della tassa dovuta**
- **31 Ottobre 2024** – **30% della tassa dovuta**
- **31 Dicembre 2024** – **30% della tassa dovuta**

L'importo dovuto potrà essere versato dai contribuenti in unica soluzione con scadenza 31 Agosto 2024.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione entro il mese di dicembre o trasmessi con l'avviso di pagamento relativo all'anno successivo;

- **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Indi **Il Presidente** sottopone con separata votazione l'immediata esecutività della proposta di cui in oggetto che con n. 8 voti favorevoli (*Schifano Giuseppina, Lo Conte Sebastiano, Valenza Jessica, Nigrelli Gianluca, Castiglione Salvatore, Morreale Rosalia, Vullo Vincenzo Domenico, Mingoia Salvina*)

n. 0 astenuti;

n. 2 contrari, Muni Vincenzo e Mancino Ruggero Francesco

n. 6 assenti (*Misuraca Calogero, Sorce Adriana, Sciarrino Saverio Cristiano, Mantio Maria Giuseppina, Costanzo Eugenia e Castiglione Silvana*), ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL **non viene approvata**.

Pertanto, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, **il Presidente** passa alla trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente  
*AVV. Gianluca NIGRELLI*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Giuseppina SCHIFANO*

IL V. Segretario Generale  
*Antonina CORDARO*

---

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10 GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

(Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 24-07-2024 (n. 1029 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 1029 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 24-07-2024 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL V. Segretario Generale

## Piano di Ripartizione

### Ripartizione dei costi

<b>% Ripartizione</b>  Domestica <b>81,5</b> Non Domestica <b>18,5</b>	<b>Parte Variabile</b>  Totale <b>€ 1.130.810,00</b>  Totale Domestica Var - Rid (*) € 921.610,15 Totale non Domestica Var + Rid (*) € 209.199,85
	<b>Parte Fissa</b>  Totale <b>€ 181.652,00</b>  Totale Domestica Fissa € 148.046,38 Totale non Domestica Fissa € 33.605,62

## Comune di MUSSOMELI - Prov. (CL) - Anno 2024 Tariffa Domestica

Famiglia Compon.	Num nucli Fam.	Residenti		TOTALE		Sup. media abitaz.
		Totale mq	Numero Componi	Totale mq	% famiglia	
1	1.331	190.514	1.331	190.514	28,3	143
2	1.644	283.827	1.644	283.827	34,9	173
3	861	149.172	861	149.172	18,3	173
4	708	120.960	708	120.960	15	171
5	138	22.658	138	22.658	2,9	164
6+	27	4.118	27	4.118	,6	153
Tot.			4.709	771.249	100	164

### Esempio

N° componenti	2
Mq.	155
Tariffa fissa	0,2150481735
Tassa fissa	33,33 +
Tassa Variabile	207,5602772280
<b>Totale Tassa</b>	<b>240,89</b>

	<b>Tariffa Fissa</b>	<b>Tariffa Variabile</b>
1	0,1853074687	100,1560702815
2	0,2150481735	207,5602772280
3	0,2333501458	265,2159097914
4	0,2493643714	320,6751373047
5	0,2516521180	387,6654913306
6+	0,2425011319	434,8881999063

## Tariffe NON Domestiche

	Categoria	Tot. nr.	Totale Mq	Rid.	Kc	Parte Fissa	Kd	Parte Variab	Tariffa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	20	3.068	100,0	0,63	<b>0,23</b>	5,50	<b>1,44</b>	1,67
2	Cinematografi e teatri	0	0	100,0	0,47	<b>0,17</b>	4,12	<b>1,08</b>	1,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	23	2.988	100,0	0,44	<b>0,16</b>	3,90	<b>1,02</b>	1,18
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	368	100,0	0,74	<b>0,27</b>	6,55	<b>1,72</b>	1,99
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,0	0,35	<b>0,13</b>	3,10	<b>0,81</b>	0,94
6	Esposizioni, autosaloni	14	1.368	100,0	0,57	<b>0,21</b>	5,04	<b>1,32</b>	1,53
7	Alberghi con ristorante	4	1.426	100,0	1,44	<b>0,53</b>	12,45	<b>3,26</b>	3,80
8	Alberghi senza ristorante	4	226	70,0	1,01	<b>0,37</b>	8,90	<b>2,33</b>	2,71
9	Case di cura e riposo	6	2.315	70,0	1,03	<b>0,38</b>	9,10	<b>2,39</b>	2,77
10	Ospedale	2	3.319	100,0	2,15	<b>0,79</b>	18,90	<b>4,96</b>	5,75
11	Uffici, agenzie	130	10.953	100,0	1,17	<b>0,43</b>	10,30	<b>2,70</b>	3,13
12	Banche, Istituti di Credito e studi professionali	15	2.062	100,0	1,19	<b>0,44</b>	10,40	<b>2,73</b>	3,16
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	135	15.703	40,0	0,91	<b>0,34</b>	8,46	<b>2,22</b>	2,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	16	1.070	60,0	1,30	<b>0,48</b>	11,48	<b>3,01</b>	3,49
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	2	130	100,0	0,91	<b>0,34</b>	8,00	<b>2,10</b>	2,43
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	0,0	1,19	<b>0,44</b>	10,45	<b>2,74</b>	3,18
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	32	1.792	20,0	1,25	<b>0,46</b>	11,00	<b>2,88</b>	3,35
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname,	38	6.320	50,0	0,91	<b>0,33</b>	7,96	<b>2,09</b>	2,42
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	24	2.970	50,0	1,15	<b>0,42</b>	10,06	<b>2,64</b>	3,06
20	Attività industriali con capannoni di produzione	9	3.610	100,0	0,94	<b>0,35</b>	8,25	<b>2,16</b>	2,51
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	16	2.701	90,0	0,87	<b>0,32</b>	7,70	<b>2,02</b>	2,34
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	31	2.709	0,0	3,40	<b>1,26</b>	29,93	<b>7,85</b>	9,10
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0	100,0	6,33	<b>2,34</b>	55,70	<b>14,60</b>	16,94
24	Bar, caffè, pasticceria	22	1.717	20,0	3,52	<b>1,30</b>	30,95	<b>8,12</b>	9,41
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	32	6.004	90,0	2,35	<b>0,87</b>	20,72	<b>5,43</b>	6,30
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	540	90,0	2,36	<b>0,87</b>	20,77	<b>5,45</b>	6,32
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10	369	10,0	4,11	<b>1,52</b>	44,93	<b>11,78</b>	13,30
28	Ipermercati di generi misti	0	0	100,0	2,73	<b>1,01</b>	23,98	<b>6,29</b>	7,30
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	0	70,0	6,77	<b>2,50</b>	59,64	<b>15,64</b>	18,14
30	Discoteche, night club	0	0	100,0	1,91	<b>0,71</b>	16,80	<b>4,40</b>	5,11

# Comune di MUSSOMELI - Prov. (CL) - Anno 2024

## Costi per la determinazione della TARI anno 2024

(DPR 158/99 allegato n.1)

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ( MTR ) Delibera 31/10/2019 n. 443/2019/R/RIF

### Parte Fissa

COSTI PARTE FISSA € 181.652,00

TOTALE € 181.652,00

### Parte Variabile

COSTI PARTE VARIABILE € 1.130.810,00

TOTALE € 1.130.810,00

Totale Costi € 1.312.462,00